

## Abstract emendamenti

Il nostro lavoro si è rivolto in parte all'art. n. 182 del Codice dei BB.CC., ed in parte al Decreto Ministeriale n. 53 e le Circolari Ministeriali n.35 e 36, traducendo pedissequamente la nostra piattaforma di proposte, che voi tutti già conoscete, ulteriormente messa a punto grazie ai vostri suggerimenti ed ai profili di illegittimità delineati nei due ricorsi presentati per tutti al TAR del LAZIO.

Vi anticipiamo che gli emendamenti relativi al 182, per una questione di urgenza, sono stati intanto presentati in parlamento per inserirli nel decreto "mille proroghe" e quindi abbiamo proposto dei termini temporali il più possibile supportati dal punto di vista giuridico.

Fatto salvo questo, tutti gli emendamenti, dopo il confronto con voi e poi con le associazioni imprenditoriali, verranno proposte al ministero .

Nel tavolo ministeriale avremo modo, pur non snaturando completamente l'impianto della legge, di confrontarci più approfonditamente su tutto e, quindi, avremo più agio nella discussione di modulare ed argomentare i singoli punti e proporre, nel caso, termini temporali aggiornati ed in linea con l'evolversi di tutta la questione.

### Per il 182:

- proponiamo lo slittamento di tutte le date relative al conseguimento di titoli di studio ed all'esperienza lavorativa all'entrata in vigore dei DM n. 86 e 87 ( maggio 2009).
- Inseriamo per tutti i titoli di studio menzionati dalla legge l'equipollenza ai titoli fino ad oggi rilasciati in base alle leggi regionali ed estere.
- Inseriamo una definizione più aderente alla realtà lavorativa della "responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento"
- Eliminiamo il riferimento a qualsiasi data nel comma 1-quinquies
- Eliminiamo l'acquisizione della qualifica di collaboratore "previo valutazione in corso dell'esame", bensì verrà acquisita automaticamente avendo avuto accesso all'esame in base ai requisiti previsti.
- Inserire il riferimento alle varie tipologie contrattuali che sono state fino ad oggi adottate per i lavori in proprio o a collaborazione.
- Inserire il riferimento al DPR 34/2000, relativo alla data dalla quale è stato reso obbligatorio rilasciare il certificato di buon esito.

### Per il decreto n. 53:

é necessaria una totale riformulazione del decreto e l'abrogazione di molte parti , comunque proponiamo nello specifico i punti della normativa che sono da emendare

- Chiediamo di prevedere più sessioni di esame.

- Chiediamo di cambiare tutta la parte relativa ai requisiti di accesso al bando in base alle modifiche proposte per l'art. 182.
- Chiediamo di cassare tutta la parte relativa ai requisiti ulteriori per la "responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento" ( art.2, comma 3, lettera a) e c ).

### Per la circolare ministeriale n. 35:

seguono dei commenti sui punti critici della circolare e delle valutazioni a cui ispirare le modifiche che si ritiene utile apportare, sebbene anche in questo caso, come per il DM n.53/2009, sarebbe più opportuno riformularlo direttamente *ex novo*.

- **Sul Punto 5.3, pagina 5:** Contro la pretesa di negare il valore che è loro proprio ad attestazioni regolarmente rilasciate dagli organi periferici (le Soprintendenze) del medesimo Ministero dei Beni Culturali; si richiede che le attestazioni, rilasciate ai sensi dell'art.182 D.P.R. 42/2004, costituiscano piena prova dell'effettivo svolgimento pregresso dell'attività di restauratore e di collaboratore del restauro.
- **Punto 5.2, pag.10:** Per una più adeguata interpretazione del mercato di settore bisogna riconoscere la qualifica in base all'effettiva referibilità dell'opera di restauro al suo autore materiale, nell'ottica dell'abilità tecnica e della capacità professionale dimostrata, e non va intesa nel suo stretto significato tecnico-giuridico
- **Punto 5.2, nota 13 pag.10; alla fine di pagina 12, (vedi anche nota 18 che vede come fonte il DM 53/2009 ); pagina 15:** Si richiede l'eliminazione del criterio valutativo adottato, poiché è in evidenza l'assoluta perplessità ed indeterminatezza delle previsioni che affidano a criteri di valutazione del tutto privi di oggettività e finanche di qualunque parametro di riferimento l'accertamento 'ora per allora' del buon esito dell'attività di restauro, svolta dal partecipante alla selezione. Chiaramente, siffatto meccanismo è del tutto inidoneo a garantire la tutela dell'imparzialità dell'effettuazione della prova concorsuale, in palese spregio dei principi costituzionali.
- **Pagina 13, ultimo capoverso:** inserire la tipologia di lavoro anche a ritenuta d'acconto. (E quindi cassare Nota n°20)
- **pagina 14 :** per documentare il rapporto di lavoro intercorso con l'impresa deve poter essere sufficiente presentare documenti legislativi e contrattualmente validi. A questo proposito, il riferimento inserito alla contrattazione collettiva è del tutto privo di fondamento anche nel merito. Rilevata l'assoluta disparità di trattamento nell'utilizzo di un indice individuato relativamente ai dipendenti da un numero parziale di imprese, in virtù di un'applicazione magari solo formale del CCNL edili, con applicazione della sola parte economica e non normativa dello stesso contratto - occorre evidenziare che:
  - a. il CCNL delle imprese edili ed affini non ha previsto alcuna declaratoria riferibile alla figura del 'Restauratore di beni culturali' se non con il CCNL del 2004, sottoscritto il 20 maggio 2004
  - b. Il CCNL del 1995 non indica alcuna delle figure indicate nella Circolare n.35,

- c. il CCNL del 2000 prevede solo quella del 'responsabile di restauro' indicato al 6<sup>o</sup> livello, ruolo del tutto diverso da quello di 'restauratore di beni culturali', come è agevole evincere dalla semplice lettura delle declaratorie contenute nei contratti citati.
- **la nota 21 a pagina 14):** Allo stesso modo è inapplicabile, per la sua totale genericità e arbitrarietà, il principio indicato solo in nota della valutazione delle singole posizioni lavorative; a questo proposito sorgono diversi interrogativi: a) cosa significa 'valutazione specifica'? b) di che cosa? c) del ccnl? d) dell'inquadramento? e) Del lavoro svolto? f) E poi 'equivalenza sostanziale' con chi o fra chi?
- **Pag.17,Punto 6:** Si ritiene che la delicata attestazione dei titoli acquisiti all'estero debba essere svolta secondo le attuali direttive europee.

### Per la Circolare n.36:

Modificare tale circolare in base a quanto segue:

- L. 845/1978, legge quadro in materia di formazione professionale, così tratta del rilascio dei relativi titoli, in un meccanismo per così dire certificatorio di cui fa parte lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione : *"Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi."*

Di fronte ad una chiara ed inequivocabile previsione legislativa, che conferisce agli attestati rilasciati in relazione alla frequenza a corsi di formazione per cui, peraltro, la normativa vigente fissava a un limite massimo per ciclo di 600 ore il valore legale di titolo per la partecipazione a pubblici concorsi, la circolare n. 36 (e prima la n.35), proprio in merito ad una procedura concorsuale ed in base a non meglio precisate e generiche "segnalazioni", disconosce, in base ad una discrezionalità che non gli è in alcun modo riconosciuta dall'ordinamento, il suddetto valore, indicando la "soglia minima" per poter considerare il requisito di cui si tratta la frequenza per 1200 ore.

Il tutto senza aver in alcun modo coinvolto la Conferenza Stato-Regioni su un argomento evidentemente delicato e importante.

